

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 17-161

Art. 1, comma 2 della Legge 9 aprile 2002, n. 55. Espressione dell'Intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di modifica alla centrale termoelettrica di Leini' di potenza superiore a 300 MWt, presentato da ENGIE Produzione S.p.A. nel Comune di Leini' (TO).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 2, della Legge 9 aprile 2002, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, in materia di misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevede che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, e gli interventi di modifica o ripotenziamento degli stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione territorialmente interessata;
- con riferimento a tale norma, ENGIE Produzione S.p.A. con nota prot. UGEGSPR005182019 del 25 febbraio 2019 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) richiesta di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Leini' (TO);

L'intervento di modifica in esame consiste nella installazione di un sistema di accumulo di batterie da circa 6 MW per la regolazione primaria di frequenza e delle linee e trasformatori necessari al funzionamento dello stesso, finalizzato a incrementare le prestazioni dinamiche della centrale termoelettrica nel servizio di regolazione di frequenza nonché la partecipazione al mercato della riserva primaria, migliorando i rendimenti economici dell'impianto. Il sistema di accumulo parteciperà direttamente al bilanciamento del sistema elettrico, consentendo anche una maggiore penetrazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Preso atto che:

- per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione all'intervento di modifica in oggetto, in esito alla valutazione preliminare espletata dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto a successive procedure di valutazione ambientale (nota prot. 28603 del 18.12.2018), in data 12.03.2019 il MISE ha indetto apposita Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990;
- a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, acquisiti i pareri di competenza, il MISE con nota prot. 13784 del 21.06.2019 ha provveduto a richiedere alla Regione Piemonte l'espressione dell'intesa.

Dato, inoltre, atto che:

- per gli effetti della n. 54-1625 del 28.02.2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi statali, la Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto con nota n. 62890 del 28.06.2019 alla indizione della Conferenza di servizi in modalità

semplificata, ai fini dell'acquisizione dei contributi interni finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale;

- nell'ambito dell'istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti contributi:

- nota prot. 8465 del 1° aprile 2019 del Settore regionale Territorio e Paesaggio, in cui si rileva come l'intervento in progetto non sia sottoposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- nota prot. 19420 del 24/07/2019 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, in cui si dichiara che il progetto è conforme allo strumento urbanistico vigente e si esprime parere favorevole subordinato al rispetto della seguente condizione relativa alla componente rifiuti:

1. nelle successive fasi previste, il progetto dovrà riportare in dettaglio le tipologie di rifiuti prodotti in fase di *decommissioning* e i quantitativi previsti per ciascuna tipologia. Nella fase di demolizione dovrà essere garantito lo smantellamento selettivo delle opere presenti e favorito l'invio del materiale negli impianti di recupero disponibili sul territorio. Secondo quanto previsto dalla normativa, solo qualora si verifichi l'impossibilità del recupero, i rifiuti potranno essere destinati allo smaltimento. Dovrà essere posta particolare attenzione all'adeguato trattamento dei rifiuti contenenti PCB eventualmente presenti.

Dato atto, pertanto, che in esito all'istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che l'intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere ad un'esigenza di miglioramento delle prestazioni dell'impianto in termini di regolazione di frequenza.

Dato atto, inoltre, della necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la Legge 9 aprile 2002, n. 55;

vista la dgr n. 54-1625 del 28.02.2011;

dato atto della nota prot. 8465 del 1.04.2019 del Settore Territorio e Paesaggio;

dato atto della nota prot. 19420 del 24/07/2019 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 9 aprile 2002, n. 55, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata da ENGIE Produzione S.p.A. ed avente ad oggetto l'installazione di un sistema di accumulo di potenza pari a circa 6 MW presso la centrale termoelettrica di Leinì (TO);

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto delle condizioni illustrate in premessa in materia di smaltimento dei rifiuti da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico;
- di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Leinì, nonché alla società ENGIE Produzione S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12.10.2010.

(omissis)